



*La Repubblica Italiana per la Costituzione
della Repubblica
del Presidente della Repubblica*

Agenzia Segretaria

gascob_88

N. 0018263 (P)

del 10/10/2010

PARERE N. /2010
riscontro nota protocollata in ricezione

Al Comune di

(c.a.
**Responsabile
Amministrativa)**

fax n.

OGGETTO: richiesta parere su *e.p.c.*
retribuzione di risultato al segretario
titolare per i periodi di interdizione
anticipata dal lavoro per maternità e
astensione obbligatoria.

Al Responsabile della sezione
regionale
fax n.

Con nota n. in data 20/10/2010 codesto Ente ha formulato un quesito in
ordine alla questione in oggetto indicata.

*Il sottoscritto, in qualità di
responsabile della sezione
regionale, ha risposto al quesito
indicato.*

AV



*Agenzia Autonoma per la Gestione della Provincia
di Reggio Calabria - Reg. n. 1/2000*

In particolare, si chiede se spetta l'indennità di risultato al segretario comunale titolare che si trova nelle situazioni definite in oggetto.

A parere di questa Agenzia Autonoma, nel condividere l'assunto secondo il quale gli obiettivi che devono essere valutati, ai fini della retribuzione di risultato, sono quelli conseguenti all'espletamento delle funzioni assegnate al segretario comunale in base all'art. 97 del decr. leg. n. 267/2000, una risposta esauriente al quesito proposto non può che prendere le mosse dal combinato disposto degli artt. 22, quarto comma, e 42 del CCNL dei segretari in data 16.05.2001 (con quest'ultima norma che prevede, al secondo comma, una percentuale massima del 10% del monte salari).

L'indennità di risultato spetterà al segretario comunale titolare assente dal lavoro per maternità, nei limiti in cui, per il periodo in cui è stato in servizio (nel 2009 dal mese di luglio in poi e nel 2008 fino a tutto il mese di ottobre), l'attività propria posta in essere sarà valutabile dagli organi preposti.

A tal proposito, non essendo coincidente il periodo di assenza del titolare con l'intero anno di riferimento ai fini della retribuzione in parola, una sua eventuale estromissione totale dalla relativa erogazione dovrebbe presupporre la completa irrilevanza delle funzioni tipiche comunque realizzate dal funzionario de quo, sia pure non con continuità.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlinò